

Appalto 2054 – Affidamento della gestione complessiva del servizio autovelox (noleggìo dispositivi elettronici di rilevazione, gestione delle sanzioni amministrative, riscossione coattiva, servizi di postalizzazione) suddivisi in numero due lotti – ID sintel 148817411

FAQ – Foglio 2

Quesito n. 2 – ID 149424040

2) In merito alle posizioni debitorie residuali, anche pregresse, non ancora avviate alla fase coattiva, per le quali è chiesto al Concessionario di garantire il proseguimento delle procedure già avviate (rateizzazioni) dal precedente Affidatario è possibile sapere il dettaglio delle stesse?

Risposta

Le posizioni debitorie, intese come verbali non pagati nel 2021, risultano essere pari a 20 mila. Si precisa che tali verbali sono quelli relativi alle infrazioni commesse.

Quesito n. 5 – ID 149653870

Buongiorno, in merito a quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto – lotto 1 relativamente alla Concessione Riscossione Coattiva si chiede un chiarimento rispetto a quali siano le azioni che si possano espletare dopo la scadenza del contratto per rispettare la richiesta di concludere tutte le procedure in corso di esecuzione /formalizzazione anche oltre il termine di scadenza della concessione.

Risposta

Le attività si intendono tutte quelle che portano a compimento dell'iter procedurale avviato prima della fine del contratto stesso.

Quesito n. 6 – ID 149790844

Buon giorno,

in relazione alla documentazione della presente gara siamo a formulare, per il Lotto 1, i seguenti quesiti:

1) Disciplinare di gara art. 4 pag. 14 riporta:

“Alla gara di cui trattasi non sarà ammessa la compartecipazione di imprese che si trovino fra loro nella condizione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale” omissis...Omissis... “Non sarà altresì ammessa la compartecipazione (o singolarmente o in riunione) di imprese che hanno identità totale o parziale delle persone che in esse rivestono ruoli di legale rappresentanza o procuratori”

Si chiede conferma, che, entrambe le condizioni sopra riportate, non costituiranno motivo di esclusione dalla gara nel caso in cui le imprese - che si trovano in una situazione di controllo e ove il Legale Rappresentante riveste il medesimo ruolo in entrambe - partecipino alla presente gara esclusivamente nel medesimo Raggruppamento Temporaneo d'Imprese.

2) Disciplinare di gara art. 17 sottopunto 17.2 lett. b) punto 1 pag. 24:

In caso di ricorso all'istituto dell'Avvalimento all'impresa ausiliaria è richiesta la seguente dichiarazione: *“attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, ..omissis... di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica e di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto”*

In merito al periodo sopra riportato, si chiede conferma, che, con l'attestazione circa “il possesso dei requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica e di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto”, l'impresa ausiliaria debba attestare esclusivamente il possesso di quei requisiti e delle risorse che saranno oggetto di avvalimento. In caso contrario si chiede di meglio specificare.

3) Modello A – Dichiarazione dell'Ausiliaria

Si chiede cortesemente di meglio specificare cosa si intenda con “il Possesso dell’attestazione di qualificazione”.

4) art. 10 punto 2 del Capitolato Speciale d’Appalto Lotto 1

Il punto sopra indicato riporta: *“In particolare l’aggiudicatario, i dispositivi e i siti dovranno: 2. essere nella disponibilità dell’affidatario entro 30 gg dalla data di aggiudicazione o comunque non oltre la data di scadenza del contratto attualmente in essere e detta disponibilità, pena esclusione della procedura di gara, dovrà essere resa mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;”*

Si chiede cortesemente di meglio specificare se la dichiarazione richiesta al punto sopra citato dovrà essere prodotta in sede di gara e se, in caso di partecipazione alla gara in costituendo RTI debba essere resa dalla sola società che effettuerà la prestazione secondaria del noleggio apparati oppure dall’RTI nel suo complesso;

Si chiede altresì conferma, nel caso in cui tale dichiarazione debba essere presentata, che la dichiarazione debba essere riferita ai soli dispositivi.

Si chiede infine conferma, nel caso in cui tale dichiarazione debba essere presentata, se il periodo temporale dei 30 gg sia confermato.

5) art. 29 Cauzione provvisoria del Capitolato Speciale d’Appalto

Si chiede conferma che, ai fini della riduzione dell’importo della cauzione nei casi previsti dall’art. 93 c. 7 del D.Lgs 50/2016 sarà sufficiente produrre copia resa conforme delle certificazioni di qualità ai sensi degli art. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000.

6) Costi della sicurezza

Il Disciplinare di Gara all’Art.1 indica che non sono stati determinati costi per la sicurezza.

Il Capitolato di Gara all’Art.5 indica che sono stati determinati i costi per la sicurezza per un importo di € 500,00.

Si chiede quale sia l’indicazione corretta.

7) Spese di Bando

Si chiede di indicare l’importo delle spese di pubblicazione di Bando da riconoscere alla stazione appaltante.

8) Software di “gestione documentale / protocollo”

Si chiede di indicare quali siano i software di “gestione documentale / protocollo” da interfacciare con il software gestionale offerto.

9) Volumi verbali esteri

Si chiede di indicare il volume medio annuo di verbali esteri da gestire.

10) Volumi Ricorsi

Si chiede di indicare il volume medio annuo di ricorsi da gestire suddivisi tra Prefetto e Giudice di Pace

11) Accesso Banche Dati

Il Capitolato di Gara all’Art.11 riporta: *“l’individuazione dei dati anagrafici dell’intestatario del veicolo che ha commesso la violazione mediante apposito interfacciamento con ogni utile collegamento telematico o banca dati in uso alla Provincia di Savona, quali Ex MCTC, Servizio ACI, Registro INI PEC per professionisti o P.A. Qualunque altro servizio indispensabile all’ottenimento dei suddetti dati dovrà essere nella disponibilità dell’appaltatore”.*

Si chiede conferma che l'indicazione "Qualunque altro servizio indispensabile all'ottenimento dei suddetti dati dovrà essere nella disponibilità dell'appaltatore" sia da intendersi quale funzionalità di interfacciamento tra il software offerto e le Banche Dati utilizzate dalla provincia di Savona, fermo restando in capo alla Provincia stessa i contratti/convenzioni di adesione ed i relativi costi.

Risposta

- 1) Si conferma evidenziando che la partecipazione è consentita purché avvenga nel rispetto di quanto indicato all'art. 80, comma 5 lett. m) del Codice.
- 2) Si conferma.
- 3) Si precisa che il modello A presente nella documentazione di gara è un facsimile che dovrà essere adattato in base alle esigenze del concorrente. Il modello proposto contiene anche il riferimento al possesso dell'attestazione SOA (applicabile agli appalti di lavori) che nel caso di specie non è richiesto.
- 4) Si sottolinea che la dichiarazione circa la disponibilità dei dispositivi da parte dell'affidatario deve essere resa dal raggruppamento, qualora si concorra mediante RTI e che la dichiarazione è riferita ai soli dispositivi. Si conferma altresì il termine indicato nei documenti di gara.
- 5) Si conferma.
- 6) Trattasi di refuso al capitolato speciale: si conferma che non sono presenti rischi interferenziali dai quali derivano oneri di sicurezza non ribassabili.
- 7) L'effettivo ammontare delle spese sostenute per gli oneri di pubblicità potrà essere quantificato con certezza solo all'esito della procedura, in quanto, come noto, le stesse variano in ragione della lunghezza del testo da pubblicare. Al momento, e fatta salva la necessità di integrazione agli impegni di spesa già assunti, la Stazione Appaltante ha stimato un esborso che ammonta a circa 4.600 Euro, iva compresa.
In tutti i casi, trattandosi di procedura multilotto si specifica altresì che il rimborso della spesa sostenuta verrà richiesto all'aggiudicatario di ciascun lotto, in misura proporzionale al valore del lotto per il quale ha presentato offerta.
- 8) Il gestionale documentale attualmente in uso è il prodotto "Sicraweb" distribuito da Maggioli Spa.
- 9) I verbali esteri da gestire rappresentano, circa, il 4-5% del volume totale delle pratiche (dato estratto dal software del gestore uscente – media triennio 2019-2021).
- 10) Dato ricorsi Giudice di Pace: 69,33/annui – dato media triennio 2019-2021.
Dato ricorsi al Prefetto: 25,33/annui – dato media triennio 2019-2021.
- 11) Si conferma.

Quesito n. 7 – ID 149791114

1. Con riferimento a quanto previsto all'art. 1 del capitolato ed all'art. 7.1.2 punto h) del disciplinare, si chiede si specificare il tipo di licenza individuale speciale necessaria per la partecipazione alla gara.
2. Si chiede conferma che l'aggiudicatario dovrà garantire copertura diretta del 100% dei CAP nazionali non essendo ammessa, per gli atti giudiziari, la ripostalizzazione tramite fornitore del servizio universale.
3. Si chiede conferma che, non essendo possibile per nessun operatore garantire performance su un processo produttivo con un livello di qualità del 100%, sia prevista una franchigia del 2%, ovvero che la penale verrà applicata solo se le notifiche in ritardo superano il 2% degli atti postalizzati nel mese.
4. Con riferimento alle penali, ed in particolare a quanto previsto nell'art. 14 del Capitolato, si rappresenta che l'importo previsto non appare conforme né ai principi sanciti dalla normativa del settore postale né a quelli afferenti le procedure ad evidenza pubblica.
Sotto il primo profilo si consideri che la legislazione e la regolamentazione fissano specifici parametri. La legge 890/82, infatti, all'art.6 prevede che "per ogni piego smarrito, l'operatore

postale incaricato corrisponde un indennizzo nella misura prevista dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”; in coerenza con tale disposizione, l’Autorità di settore ha adottato la Delibera 600/18/CONS che declina una serie di casistiche e i corrispondenti ristori (al massimo è riconosciuto un importo pari a 5 volte il costo di spedizione).

Sotto il secondo profilo si rileva che l’Autorità Nazionale Anticorruzione, in occasione dell’intervento finalizzato a risolvere le enormi disfunzioni e criticità degli appalti nel settore dei servizi e forniture, ebbe modo di chiarire che la disciplina delle penali “deve essere dettata avendo sempre riguardo al rispetto del sinallagma contrattuale, di modo che la relativa applicazione non possa sbilanciarlo a danno dell’esecutore” (cfr. Determinazione n. 5 del 6 novembre 2013 recante Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture).

Inoltre, nella Determinazione n. 3 del 9 dicembre 2014 (Linee guida per l’affidamento degli appalti pubblici di servizi postali) ha chiarito: “che le penali debbano essere commisurate alla tipologia ed all’entità complessiva dell’affidamento”. Quanto sopra è stato recentemente confermato anche dal Consiglio di Stato che nel parere del 03/08/2021 in merito alle Linee Guida ANAC di aggiornamento della Determinazione n. 3 del 9/12/2014 ha stabilito che l’applicazione delle penali vada commisurata non al singolo invio ma al servizio complessivamente inteso. Infine, si rammenta che, secondo giurisprudenza costante, devono considerarsi immediatamente escludenti “a) clausole impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura (Cons. Stato n. 5671/2012); b) regole che rendono la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile (Cons. Stato, A.P., n. 3/2001); c) disposizioni abnormi o irragionevoli che rendano impossibile il calcolo della convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara (Cons. Stato n. 980/2003); d) condizioni negoziali che rendono il rapporto eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente (Cons. Stato n. 6135/2011; Cons. Stato n. 293/2015).(cfr. da ultimo, CdS sent. n. 5358/2020)”.

Alla luce di quanto sopra, si chiede di ridefinire l’importo delle penali armonizzandolo con le previsioni di cui alla Delibera Agcom 600/18/CONS.

5. Si chiede di confermare che, nel caso in cui il fornitore abbia maturato penali, le stesse verranno recuperate mediante emissione di nota di debito della SA (fuori campo I.V.A ex art.15 del DPR n.633 del 26/10/72 e succ mod) da pagare sul conto indicato o mediante compensazione finanziaria sul primo pagamento utile effettuato dal Cliente.

6. Si chiede di confermare che le spedizioni dovranno essere oggetto di condivisione e preventiva programmazione con l’aggiudicatario in analogia a quanto previsto nella Carta dei Servizi Universali, al fine di prevenire la generazione di picchi produttivi sui centri di Recapito.

7. Relativamente a quanto previsto dall’ art 7 "L’Amministrazione Provinciale a tutela della qualità del servizio e della scrupolosa conformità alle previsioni contrattuali procederà a operare controlli sull’esecuzione del contratto, attraverso propri funzionari o altri incaricati, ed eventualmente ad applicare le penalità previste nel Capitolato in relazione alla gravità dell’inadempimento/non conformità”, si chiede conferma che si concorderà con l’aggiudicatario il campione di riferimento al fine di garantire l’affidabilità statistica.

8. Si chiede di indicare la sede dello stampatore presso la quale dovranno essere ritirati gli atti.

9. Con riferimento a quanto previsto all’art. 2 del capitolato, in caso di temporanea assenza del destinatario, si specifica che l’atto rimane in giacenza per 180 giorni presso l’ufficio di deposito.

10. Con riferimento a quanto previsto all’art. 20 del capitolato, si chiede di confermare che la fatturazione avverrà sulla base degli atti accettati dall’aggiudicatario.

Risposta

1) Si rimanda a quanto indicato al punto 7.1.2. lett. h) del disciplinare di gara (possessiono della licenza individuale speciale di tipo A1 ovvero qualifica di fornitore di servizio universale).

2)Si conferma.

- 3) Si evidenzia che l'aggiudicatario dovrà garantire il rispetto degli standard di qualità di cui alla Delibera 77/18/CONS s.m.
- 4) Fermo restando quanto previsto all'art. 14, lettera a) e b), l'ammontare della penale di cui alla lettera c) deve interpretarsi alla luce del Regolamento in materia di misure e modalità di corresponsione degli indennizzi relativi alle notificazioni di atti a mezzo del servizio postale di cui alla Delibera n. 600/18/CONS.
- 5) Si precisa che si procederà mediante compensazione.
- 6) Si conferma.
- 7) Si conferma.
- 8) La sede dello stampatore sarà oggetto di accordo tra l'aggiudicatario del lotto 1 e del lotto 2 al fine di migliorare l'efficienza del servizio.
- 9) Si conferma.
- 10) Si conferma.

Quesito n. 8 – ID 149865328

Buongiorno, con la presente si richiedono i seguenti chiarimenti:

- 1) In rif. al subappalto, visto che la data di indizione della gara è successiva al 01/11/2021, si segnala che il subappalto dovrà essere regolato dall'art. 105 così come modificato dal DL N. 77/2021 convertito in L. 108/2021. A tal proposito si chiede l'elenco delle prestazioni (attività) oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario.
- 2) Con riferimento alla pag. 17 del capitolato "GESTIONE DEL CONTENZIOSO" si chiede conferma che l'aggiudicatario, tramite figure professionali interne o associate, dovrà occuparsi esclusivamente della redazione delle controdeduzioni e formazione delle note difensive relative alle contravvenzioni elevate per violazioni al Codice della Strada. Si chiede quindi conferma che la presenza in giudizio rimarrà in carico all'Ente.
- 3) Per una corretta valutazione dell'offerta tecnico economica si chiede: orario di apertura del Front Office settimanale; numero di verbali esteri annuale o incidenza sul volume complessivo degli accertamenti.
- 4) Con riferimento all'art. 14 del capitolato "Per lo svolgimento del servizio il Concessionario è remunerato ad aggio sugli importi complessivamente riscossi a titolo di recupero del credito verso l'Amministrazione, sanzione, spese e maggiorazioni", si chiede conferma che, come specificato, per l'attività di recupero stragiudiziale dei verbali esteri, il costo dell'attività svolta dalle agenzie locali, possa essere addebitato ai trasgressori che saranno tenuti al loro pagamento e il cui importo complessivo sarà versato sul conto dell'Ente.
- 5) Si chiede conferma che trattasi di refuso quanto indicato all'art. 19 del Capitolato : "nomina Agente contabile", come previsto dalla legge 160/2019 in materia di riscossione delle entrate degli enti territoriali, e che il pagamento delle somme dovrà quindi essere effettuato dai trasgressori direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati.

Risposta

- 1) Si precisa che l'aggiudicatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni così come indicato nei documenti di gara. Con riferimento al subappalto lo stesso è regolato dall'art. 105 del Codice, così come modificato dalla legge 108/2021, fermo restando che il contratto non potrà essere ceduto nonché non potrà essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento.
- 2) Si conferma.
- 3) Poiché lo svolgimento delle prestazioni del servizio front-office avviene all'interno dei locali della Provincia, l'orario di apertura al pubblico dovrà essere allineato agli orari di ufficio dell'Ente che sono i seguenti: lun – merc – ven 07.30-13.30; mart – giov 07.30 – 13.30 / 14.30 – 17.30. Con riferimento ai volumi dei verbali esteri, si rimanda a quanto indicato in risposta al quesito n. 6, punto 9.

4) Si conferma.

5) Trattasi di refuso poiché il pagamento delle somme riscosse verrà versato dal trasgressore direttamente sul conto della Provincia.

Quesito n. 9 – ID 149876915

Buona sera, in rif. alla gara in oggetto, in particolare alla richiesta di assolvimento dell'imposta di bollo, vista la normativa vigente che si allega, si chiede conferma che si debba effettuare il pagamento con F24 e non più con F23. Si precisa che in caso di F24 non è possibile personalizzare la causale del bonifico.

Risposta

Si conferma.

Quesito n. 10 – ID 149907792

1) Si chiede cortesemente di indicare, sulla base dell'andamento storico rilevato da voi indicato all'Art. 4 del C.s.A ,i volumi dei verbali amministrativi ,atti e provvedimenti dei veicoli con targa estera ovvero soggetti con sede o residenza all'estero.

2) Nel art.5 del Capitolato Speciale d'Appalto, denominato Corrispettivo dell'affidamento e importo a base di gara, viene riportato inter multis quanto segue:

“ per le attività di gestione ordinaria viene stabilito un compenso a base di gara soggetto a ribasso di € 5,70 per ogni verbale (Codice della strada e illeciti amministrativi diversi dal codice della strada) comunque inserito e/o acquisito e lavorato, per un totale annuo di € 256.500,00 (IVA esclusa), per un valore totale di € 513.000,00(esclusa IVA) per tutta la durata dell'appalto, al netto dei costi per la sicurezza. Il valore è stato determinato prevedendo, in via presuntiva, la gestione di n. 45.000 atti (verbali)..omissis... per le attività di riscossione coattiva, viene stabilito un aggio del 14% (IVA esclusa), soggetto a ribasso, calcolato sulle somme effettivamente riscosse, per un valore a base di gara annuo stimato in € 108.100,00. Il valore totale della concessione risulta pertanto stimato in € 216.200,00”

Con il quesito n.3 – ID 149521198 veniva anche chiesto “.. omissis...si chiede inoltre se sia possibile applicare spese al trasgressore per i costi di procedura”.

DOMANDA

Tenendo in considerazione i corrispettivi sopra esposti che riguardano in modo unitario sia le attività inerenti al ciclo sanzionatorio - Italia che estero nonché la parte del quesito sopra riportato, riguardante il ristoro delle spese al quale non è stata fornita specifica risposta, sennò per la prima parte che riguardava il solo corrispettivo del recupero stragiudiziale estero, si evidenzia che:

- le procedure inerenti alla notifica ed il recupero crediti estero prevedono solitamente nella lex specialis di gara la possibilità di addebitare al sanzionato le spese di accertamento e della procedura (ai sensi dell'art. 201 c.4 del CDS), in quanto a differenza dell'attività di lavorazione del ciclo sanzionatorio - Italia, per l'estero sono previste ulteriori fasi di lavorazione, motivo per cui si chiede al sanzionato il corrispondente alle spese - a titolo esemplificativo - di accertamento, di visura, di traduzione, di stampa e postali ed al livello di recupero crediti stragiudiziale oltre ad esse si richiedono i costi per le attività del recupero crediti internazionale ossia dei corrispondenti che possono essere Studi Legali o Agenzie di Recupero Crediti od altre spese che non potranno comunque superare l'importo della sanzione portata a recupero.

Visto quanto illustrato si chiede a codesta stazione appaltante di integrare la previsione della lex specialis per quanto concerne l'addebito delle spese di lavorazione del ciclo sanzionatorio estero.

3) Ibidem, nell'art. 4 – Valutazione dei servizi e delle prestazioni, si legge nel primo alinea che “il numero totale annuo presunto verbali lavorati: n. 45.000”.

DOMANDA

In merito al numero dei verbali stimati annui, si chiede la stima della percentuale annua dei verbali esteri che passerà alla fase di recupero crediti.

4) Con riferimento all'art. 3.2.1 del Disciplinare, elemento di valutazione n.6 “Certificazioni aggiuntive” si chiede di confermare che, in caso di RTI, sia sufficiente il possesso delle certificazioni richieste da parte della Mandataria per ottenere il massimo del punteggio previsto.

5) Con riferimento all'art. 3.2.1 del Disciplinare, elemento di valutazione n. 5 “Demo del programma” è richiesto il caricamento in piattaforma di un video esplicativo della soluzione. Considerando che è consentito il caricamento di documenti con dimensioni inferiori ai 100 Mbyte, si chiede di confermare che in caso di superamento di tale limite, sia possibile caricare in piattaforma un documento riportante link e indicazioni per il download del video.

Risposta

1) Si rimanda a quanto indicato in risposta al quesito n. 6, punto 9).

2) Il quesito è all'attenzione degli Uffici: con successiva nota verrà dato pronto riscontro.

3) Si rimanda a quanto indicato in risposta al quesito n. 6, punto 9 specificandosi che alla fase di recupero crediti, la media annua è di circa il 30%.

4) Si conferma.

5) Preso atto della necessità di caricare in upload documentazione la cui dimensione complessiva (per tutti i campi afferenti l'offerta da presentare) dovesse risultare superiore a 100MG, si informano i concorrenti che è in corso di definizione con la piattaforma Sintel un calendario per la presentazione dei documenti al fine di consentire agli operatori il superamento del suddetto limite.

Con separato avviso verranno rese note i giorni e gli orari entro i quali sarà possibile accedere a tale funzionalità.